



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

## COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12/05/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;  
nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone.

#### **RECLAMO N. 183 della società U.S.D. ARDORESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°43 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore MALLARO Vincenzo per QUATTRO giornate, Inibizione Sig. BOVA Gianfranco fino al 30.06.2008, squalifica calciatore CALIGIURI Roberto per TRE gare, squalifica massaggiatore MERCATELLO Reginaldo fino al 30.06.2008, squalifica assistente di parte SGAMBELLONE Domenico fino al 30.06.2008, ammenda di € 200,00).

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a "chiarimenti";

#### RILEVATO

Che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati del Giudice Sportivo Territoriale ed in particolare il comportamento offensivo e minaccioso dei tesserati della società reclamante;  
ritenuto, tuttavia, che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte al dirigente, al massaggiatore ed all'assistente arbitrale nonché alla società Ardorese a titolo di responsabilità oggettiva;

#### P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ardorese:

- riduce l'inibizione al Sig. BOVA Gianfranco fino al 30 MAGGIO 2008;
- riduce la squalifica al Sig. MERCATELLO Reginaldo fino al 30 MAGGIO 2008;
- riduce la squalifica al Sig. SGAMBELLONE Domenico fino al 30 MAGGIO 2008;
- riduce l'ammenda inflitta alla società ARDORESE ad € 100,00;
- conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 193 della società U.S.D. MOLE'**

**avverso la regolarità della gara Real Badolato – Molè (3 – 2) del 04.05.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori PIROSO Giuseppe e LEUZZI Giuseppe.**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVATO

Che i calciatori Leuzzi Giuseppe e Piroso Giuseppe, squalificati rispettivamente per due e tre gare (cfr. C.U. 65 del 09.04.2008), non avevano interamente scontato la sanzione inflitta alla data della disputa della gara in oggetto;  
visto l'art. 17, comma 5 lettera a) del C.G.S.;

## P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società REAL BADOLATO la punizione sportiva della perdita della gara (Real Badolato – Molè del 04.05.2008) con il punteggio di 0 – 3;  
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 194 del Sig. CURELLO Pasquale (società San Gregorio)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°135 del 30.04.2008 (Squalifica per TRE giornate).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVATO

Che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati del Giudice Sportivo Territoriale ed in particolare l'atto di violenza commesso a danno di un calciatore avversario;  
ritenuto, altresì, che appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta tenendo conto dell'assenza di conseguenze lesive e dalla lieve entità dell'atto di violenza;

## P.Q.M.

i parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CURELLO Pasquale a DUE giornate;  
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 195 del Sig. PIRITI Rocco (società F.C. Cirò)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°43 del 30.04.2008 (Squalifica per OTTO gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

in via preliminare che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

Che dal rapporto dell'arbitro della gara Cirò – Real Fondo Gesù del 26.04.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Piriti Rocco si è reso responsabile di comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara;  
ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore suddetto;

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Prof. Antonio Cosentino